

SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNALE

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE PRIVATE NEL COMUNE DI
GUSSOLA**

Tra il COMUNE DI GUSSOLA (C.F. 00298700196), rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica _____ e la DITTA _____ (P.IVA), con sede in _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

La presente convenzione disciplina i termini e le condizioni per la prestazione, da parte della Ditta convenzionata a favore dei cittadini proprietari o residenti in immobili residenziali nel Comune di Gussola, dei servizi di bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento in discarica di manufatti contenenti amianto compatto. Il Comune stipula la presente convenzione in attuazione dell'art. 2, comma 4-bis, della L.R. 17/2003 ed al fine di attivare la premialità di 5 punti prevista dalla D.G.R. XII/5734/2026 per la candidatura di immobili pubblici al Bando Regionale Ed. 2026.

Articolo 2 - Requisiti di Idoneità Tecnica e Sicurezza dell'Impresa

La Ditta dichiara e garantisce il possesso continuativo dei seguenti requisiti per l'intera durata della convenzione:

- a) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categorie 10A e 5 in corso di validità;
- b) Regolarità contributiva ed assicurativa attestata da DURC valido;
- c) Polizza di responsabilità civile RCT/RCO con massimale minimo di € 1.500.000,00 avente specifica estensione per danni da inquinamento e polveri di amianto;
- d) Piena conformità delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle disposizioni della L.R. 10 febbraio 2026 n. 5 e della Direttiva (UE) 2023/2668 (valore limite 0,01 f/cm³).

Articolo 3 - Ambito di Applicazione, Tipologie e Limite Quantitativo

Il servizio a tariffa agevolata e scontata è riservato esclusivamente a interventi svolti su immobili civili/domestici ubicati nel Comune di Gussola. Il quantitativo massimo conferibile per singola utenza/immobile è fissato in 500 kg (pari a circa 25–30 mq di lastre di copertura in cemento-amianto, oppure canne fumarie fino a 5 ml, o singoli serbatoi d'acqua). Sono tassativamente esclusi dalla convenzione i materiali in amianto friabile, i siti industriali/commerciali e gli interventi che superino il limite di 500 kg.

Articolo 4 - Prestazioni Omnicomprensive Incluse nel Servizio

Le tariffe convenzionate di cui al successivo Art. 5 sono da intendersi fisse ed OMNICOMPRESIVE di ogni onere, costo e prestazione necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte, ed in particolare comprendono:

1. Sopralluogo preventivo e verifica idoneità statica ed accessibilità del cantiere;
2. Redazione e trasmissione del Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/2008 all'ATS competente (ovvero notifica preventiva ove applicabile);
3. Fornitura e stesura del prodotto incapsulante vinilico legante (Tipo A per vista, Tipo B per smontaggio) secondo D.M. 06/09/1994;
4. Smontaggio e rimozione manuale a cura di operatori abilitati muniti di patentino ed equipaggiati ex L.R. 5/2026;
5. Confezionamento e palettizzazione del materiale in doppio telo di polietilene sigillato ed etichettato con simbolo 'R' ed avvertenza amianto;
6. Carico manuale o meccanico, trasporto autorizzato ex Cat. 5 dell'Albo Gestori Ambientali e conferimento in discarica autorizzata per rifiuti pericolosi (CER 17 06 05*);
7. Oneri di discarica e trasmissione al cittadino della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) attestante il corretto smaltimento.

Articolo 5 - Prezzi Calmierati e Applicazione dello Sconto di Gara

La Ditta si impegna ad applicare ai cittadini richiedenti i prezzi massimi stabiliti nell'Elenco Prezzi Base 2026 (Allegato 3), ridotti della percentuale di sconto unico del _____% offerta in sede di gara.

Le tariffe nette applicabili per l'anno 2026 risultano pertanto le seguenti:

- a) Lastre di copertura fino a 10 mq: € 350,00 minus sconto % (+ IVA di legge);
- b) Lastre di copertura da 11 a 30 mq: € 22,00/mq minus sconto % (+ IVA di legge);
- c) Canne fumarie / tubazioni (fino a 5 ml): € 45,00/ml minus sconto % (+ IVA di legge);
- d) Cassone / serbatoio per acqua: € 280,00 cad minus sconto % (+ IVA di legge);
- e) Pavimenti in vinil-amianto e massetto contaminato con aspirazione HEPA, incapsulamento temporaneo e smaltimento in discarica autorizzata: € 63,28/mq minus sconto % (+ IVA di legge);
- f) Oneri per conferimento e smaltimento in impianto autorizzato di materiali isolanti, teli di confinamento e DPI contaminati da amianto: € 139,01/ mq minus sconto % (+ IVA di legge).

Articolo 6 - Rapporti Diretti e Fatturazione tra Ditta e Cittadino

Il contratto di appalto ed i relativi rapporti economici intercorrono esclusivamente tra il privato cittadino e la Ditta convenzionata. Il Comune di Gussola rimane del tutto estraneo ai pagamenti e non risponde in alcun modo di eventuali morosità o controversie tra le parti. La Ditta emetterà fattura direttamente al cittadino previa consegna della documentazione di smaltimento.

Articolo 7 - Controlli, Penali e Risoluzione della Convenzione

Il Comune si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sull'applicazione delle tariffe e sul rispetto delle condizioni d'intervento. L'applicazione di prezzi superiori a quelli convenzionati, il mancato rilascio del FIR o la perdita dei requisiti di sicurezza comporta la risoluzione di diritto della convenzione e l'esclusione della Ditta dagli elenchi comunali, con segnalazione all'Albo Gestori ed all'ATS.

Articolo 8 - Obblighi del Comune

Il comune si impegna a:

1. Promuovere e dare massima diffusione alla convenzione attraverso i canali istituzionali (sito web, Urp ecc..) per informare la cittadinanza sulla procedura da seguire;
2. Riconoscere all'impresa il ruolo di soggetto convenzionato ai fini della partecipazione a bandi regionali o all'attribuzione di punteggi di premialità previsti dalla normativa vigente (es L.R n. 17/2003 art.2 comma 4-bis)

Articolo 9 - Durata e Foro Competente

La presente convenzione ha durata di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo espresso. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Cremona.